



Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione

“CCEP-Unla di Terni -APS “

Il 13 aprile 2023, alle ore 16.00, ha luogo, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria del CCEP (Centro Culturale Educazione Permanente) dell'UNLA, presso la sede operativa in Via dell'Amore snc Terni, indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire a tutti i soci con comunicazione via posta elettronica del 4 aprile 2023.

Sono presenti personalmente o per delega i seguenti soci:

Alberto Piccioni, Alberto Viola, Alessandra Robatto (delega), Carlo Talamonti (delega), Claudio Talamonti (delega), Edgardo Sardonini, Giancarlo Giovannetti, Giocondo Talamonti, Luciano Lima, Marco Talamonti (delega), Mario Meucci, Pancrazio Proietti, Santo Giovanni Gentile, Walter Patalocco (delega), Luigi D'Antona, Pasquina Dominici (delega) per complessivi n.16 soci presenti su un totale di n.20 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea dei soci il Sig. Giocondo Talamonti il quale nomina come Segretario della riunione il Sig. Alberto Piccioni con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita e idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Delibera in merito all'approvazione delle modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.**

Viene data lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito alla modifica statutaria finalizzata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore

L'Assemblea, per alzata di mano con n. 16 voti favorevoli e n. 0 / 0 voti contrari, nessun astenuto, all'unanimità

DELIBERA

1.

di modificare lo Statuto dell'Associazione adottando il nuovo testo, che viene in questa sede integralmente ed espressamente approvato ed è per intero allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante.

2.

di delegare il Presidente a dar seguito ad ogni adempimento necessario all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'assemblea straordinaria delibera all'unanimità lo statuto del CCEP dell'UNLA di Terni -APS aggiornato a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Esaurito il punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.48: 16.32

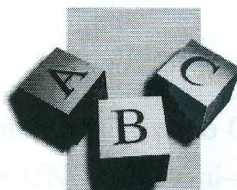
Il verbalizzante	Il Presidente
Piccioni Alberto <i>Piccioni Alberto</i>	Talamonti Giocondo <i>Talamonti</i>



REGISTRATO A TERNI IL 20/04/23
AL N° 301
ATT. S. 3 € ESENTI

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE
L'ADDETTO
Massarelli Elena

ALLEGATO
all'atto registrato
il 20/04/2023
al N. 301
3
ESSENCE



U · N · L · A

Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo

Ente Morale D.P.R. n° 181 dell'11-2-1952

“CCEP-UNLA di Terni-APS”

Via dell'Amore, snc- 05100 Terni

Cell. 3384004998; e-mail: unla.terni@gmail.com; pec: giocondo.talamonti@pec.it

C.F. 91070440556

Statuto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7650 DEL 30/07/2019

L.R. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12.01.2005. Associazione C.C.E.P. UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo) di Terni Via Dell'Amore s.n.c. 05100 Terni - Iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale. alla sezione D), foglio 212, numero d'ordine 212.

STATUTO

Denominazione sociale

Associazione di promozione sociale denominata Centro Cultural di Educazione Permanente UNLA di Terni, per brevità denominata "CCEP-UNLA di Terni- APS".

Il CCEP-UNLA di Terni-APS, rappresentanza territoriale dell'UNLA "Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo" è iscritta, dal 30 luglio 2019 (determinazione dirigenziale n.7650) sul registro regionale dell'Umbria delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) sezione D), foglio 212, numero d'ordine 212-

L'"UNLA" nazionale, ha sede attuale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 217 Roma. L'UNLA è stata fondata in Roma nel 1947 riconosciuta come Ente Morale con D.P.R n.181 dell'11.2.1952. Si occupa istituzionalmente, a livello nazionale, di educazione degli adulti.

L'UNLA opera nel territorio nazionale attraverso 59 Centri di Cultura per l'Educazione Permanente (C.C.E.P.). L'Unla nazionale è trasmigrata nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) con determinazione N.G 02412 del 23.02.2023

Nella società del terziario avanzato si tratta oggi di rispondere alle esigenze più complete di una educazione degli adulti da inserire nel quadro dell'educazione permanente, modernamente intesa, rivolta cioè ad adulti "alfabetizzati" ma spesso esposti alla dura realtà dei nuovi analfabetismi, specie tecnologici e socio economici.

Il CCEP dell'Unla di Terni è stato costituito in data 21.12.2004. con atto N. 6087/B2

Associazione non riconosciuta (NCA) priva della personalità giuridica.

L'Associazione CCEP dell'Unla di Terni-APS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale della regione Umbria e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale *regolamento di esecuzione dello Statuto* per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 1) Sede

L'Associazione ha sede legale in Comune di Terni in via B. Brin n.32 e sede operativa in Via dell'Amore s.n.c. 05100 Terni-codice fiscale 91070440556.



Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

Le finalità del CCEP-UNLA di Terni-APS si conformano pienamente alle finalità dell'art.2 dello Statuto dell'UNLA, finalità che regolano la vita e lo scopo del Centro Culturale per l'Educazione Permanente di Terni.

L'Associazione persegue, **senza scopo di lucro**, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: (cfr. art. 5 CTS)

- educazione, orientamento, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e in particolare di quanti hanno bassi livelli di istruzione, per svilupparne la crescita personale, la partecipazione sociale, la cittadinanza attiva, l'inclusione, nonché la conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale, storico, tradizionale, artistico e culturale;
- intese con la scuola finalizzate alla lotta contro la dispersione scolastica e contro i pericoli connessi di disagio e di devianza minorile;
- programmi di lotta contro l'analfabetismo ed il semi-analfabetismo, attuazione di corsi di recupero scolastico, rivolti a partecipanti nazionali o immigrati; individuazione degli interventi necessari ad assicurare a tutti uguaglianza di opportunità formative lungo l'arco dell'esistenza; Lo sviluppo delle attività di Educazione degli Adulti (EDA), nel quadro dell'educazione permanente, e la formazione degli educatori;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e attività inerenti la cultura della sicurezza;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; Il CCEP- UNLA di Terni-APS persegue l'obiettivo di diffondere i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta dei Diritti dell'Unione Europea.
- Favorisce la ricerca, l'innovazione metodologica, didattica e l'impiego delle tecnologie digitali e multimediali, in vista della partecipazione di ogni cittadino alla società della conoscenza.
- Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività: (cfr. art. 6 CTS)



- attività di partenariato col sistema scolastico, con quelle imprese e con gli Enti locali per la messa in campo di un'offerta permanente rivolta alla specializzazione delle competenze.
- progetti e programmi finalizzati alla conoscenza, allo sviluppo, alla valorizzazione del territorio ed alla protezione dell'ambiente, nonché di una sensibilità ambientalistica collettiva e della sicurezza individuale e collettiva.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione), condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Il numero degli associati è illimitato.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dal CCEP UNLA di Terni-APS

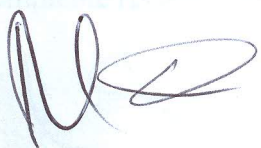
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, cioè uguaglianza tra gli associati, elettività delle cariche sociali e tutela dei diritti inviolabili della persona.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

Gli associati hanno la facoltà di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.



Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, né prendere parte alle attività del CCEP-UNLA di Terni-APS. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. dimissioni volontarie. Tutti i Soci cessano di appartenere al CCEP-UNLA di Terni-APS per

- a. dimissioni volontarie;
- b. non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- c. morte;
- d. indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere



escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

(Ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

(straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza, in prima convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione se è presente almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza.

A) Funzioni

L'assemblea ordinaria degli associati:



- elegge il Presidente;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il programma di attività proposto dal comitato;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali; e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il bilancio preventivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- a realizzare gli obiettivi definiti delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie.
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria degli associati:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio dell'associazione;

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta,

apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita di norma in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea. Il relativo verbale è riportato nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni



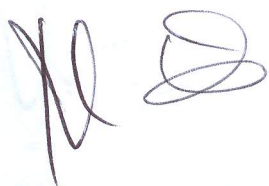
-È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

-È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- su proposta del Presidente conferisce la carica, anch'essa gratuita, di Presidente Onorario.
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.



B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente **uno o più Vice Presidenti**, un **Segretario Generale**, un **Tesoriere**.

Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario Generale e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento



Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, riportato sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.



Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare ad uno dei Vice-Presidenti il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti



Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dagli eventuali redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- a) dai proventi delle quote associative;
- b) dai contributi dell'UNLA;
- c) da contributi di Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- d) da eventuali beni immobili

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art.14 Volontarietà e durata delle cariche

Il "CCEP-UNLA di Terni-APS" si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.



Le sostituzioni e le cooptazioni, effettuate nel corso del triennio, decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 15) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art.16 Regolamento

Il Consiglio Direttivo, a seconda delle necessità, predispone uno o più regolamenti interni dell'associazione, ispirati ai principi di democrazia e di uguaglianza, e li sottopone sempre all'Assemblea per la loro formale applicazione

Art.17 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Assemblea straordinaria su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 18 Norma di rinvio e disposizioni finali

Le norme contenute in questo statuto entrano in vigore dalla data di approvazione; per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 Codice del terzo settore, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, allo statuto nazionale dell'UNLA e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Termini, 13 aprile 2023

Ficcani
Alberto

Polenta